



COMUNE DI ETROUBLES
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

Oggetto: Determinazione delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero, nella sala consiliare, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
CALCHERA MARCO	X	
BRACCO CRISTINA	X	
BIGNOTTI MARCO	X	
CERISE CARLO	X	
COLLOMB MONICA A.	X	
MARGUERET ANGELO	X	
MACORI MAURO		X
POMAT GERARD	X	
MORTARA MICHELLE		X
POMAT ELEONORA		X
MILLET PIERRE		X
Totale	7	4

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Marie Françoise Quinson il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CALCHERA MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 20.12.2001;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto comunale;

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamato il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), convertito con modificazioni in L. 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, gli artt. 15, 15bis, 15ter e 15 quater che prevedono che:

- a decorrere dall'anno 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, nonché vengano fissate le modalità di attuazione dell'obbligo di effettuare detto invio;
- le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (ora abolita) acquistano efficacia dalla data di detta pubblicazione, a condizione che avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui le delibere e i regolamenti si riferiscono e che il Comune effettui l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito ministeriale;

Vista la circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata in aderenza alle citate disposizioni di cui al D.L. 34/2019, con la quale è stato fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Dato atto come la pubblicazione dei predetti atti sul sito del Ministero abbia valore, a decorrere dall'anno 2020, di pubblicità costitutiva per tutti i tributi comunali;

Rammentato che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative, hanno l'obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 24.12.2018, n. 12 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali”* come modificata dalla L.R. 27 marzo 2019 n. 1;

Richiamato il Disegno di Legge regionale n. 45/XV (*“Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta. Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazione di leggi regionali”*);

Vista la nota della Presidenza della Regione- Dipartimento Enti Locali relativa alla segnalazione delle previsioni di maggior intesse per gli enti locali contenute nel disegno della legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022 in data 21.11.2019;

Atteso che con decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 (pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) è stato approvato il differimento dal 31.12.2019 al 31.03.2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità in materia fiscale;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamate, da ultimo, le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 2 e 3 del 19.03.2019 - relative alla determinazione delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019 - e considerati i costi dei diversi servizi forniti dal Comune e le entrate derivanti dalle tariffe attualmente in vigore;

Dato, pertanto, atto che occorre procedere alla determinazione delle tariffe dei servizi e tributi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio, come da seguente dettaglio analitico:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità in materia fiscale andando a modificare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) disposte dall'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 779 dell'art. 1 della legge di bilancio che prevede che i Comuni - in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*), all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*), e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del TUEL - possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'IMU per l'anno 2020 oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Dato atto che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che:

- siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- il Comune, ai fini della pubblicazione, inserisca il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Analizzato il comma 757 dell'art. 1 della legge di bilancio il quale dispone che la delibera di approvazione delle aliquote IMU, per essere efficace, deve avere quale allegato a formarne parte sostanziale e integrante, il prospetto delle

aliquote generato accedendo all'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, ad oggi non ancora disponibile;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate di rinviare ogni determinazione in merito all'IMU a successivo provvedimento, dando atto che il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 è stato predisposto ipotizzando l'invarianza delle relative entrate rispetto quelle storiche degli anni precedenti;

TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

Premesso che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Dato atto che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità in materia fiscale andando a modificare l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'imposta comunale sugli immobili IMU e il Tributo per i servizi indivisibili TASI) disposte dall'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e mantenendo le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 527 L. 205/2017, con cui sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con riferimento alla TARI, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia la cui efficacia è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Considerato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;
- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi ammessi a riconoscimento tariffario», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente

prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);

- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "prezzi massimi del servizio" determinati dall'Ente territorialmente competente;

Considerato che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (cd. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 2019 n. 157;

Visto il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale), convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 2019 n. 157, che introduce alcune ulteriori modificazioni in materia di TARI e, in particolare, nella gradazione delle tariffe;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che l'art. 57bis del citato decreto fiscale prevede che i Comuni - in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*) e all'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) - stante la necessità di acquisire il piano finanziario di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

Dato atto che l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in qualità di Autorità di sub-ATO, non ha ancora provveduto a trasmettere il Piano Finanziario per l'anno 2020 per la gestione dei rifiuti e le relative tariffe;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate di rinviare e in attesa di ricevere dall'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin (in qualità di Autorità di sub-ATO) il Piano Finanziario per l'anno 2020 per la gestione dei rifiuti e le relative tariffe, ogni determinazione in merito alla TARI a successivo provvedimento, dando atto che il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 è stato predisposto, in rispondenza alle vigenti normative, ipotizzando la totale copertura dei costi imputati al servizio medesimo;

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.):

Vista la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato" e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto "*Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. - Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato*", e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

Rammentato che, in attuazione della suddetta l.r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente con i territori delle Unité des communes valdôtaines (già Comunità Montane);

Richiamato il vigente *Regolamento tecnico del Sotto Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione del servizio idrico integrato denominato Grand Combin*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.06.2012;

Dato atto che l'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in qualità di Autorità di Sub-Ato territorialmente competente, ha reso disponibili i dati di competenza per la definizione della tariffa relativa al servizio idrico integrato, che vanno integrati con i costi di competenza del Comune;

Esaminata la previsione dei costi/ricavi per la gestione del servizio idrico integrato per l'esercizio 2020 – come da prospetto allegato al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale – e dato atto che si garantisce una previsione di copertura dei costi del servizio pari al 100% previsione di spesa pari a complessivi € 35.977,71 (al netto degli oneri Iva) a fronte di una previsione di entrata di € 35.956,73 (Iva esclusa);

Rilevato che l'Autorità di regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha istituito nel tempo:

- la componente UI1 - utile alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- la componente UI2 - introdotta con la delibera 664/2015, successivamente integrata dalla delibera 917/2017, per coprire i costi della Qualità Tecnica del servizio. La componente dovrebbe essere applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione, ciascuno nella misura di 0,009 €/mc.;
- la componente UI3 - introdotta con la delibera 897/2017 utile alla copertura del Bonus Sociale Idrico. Questa componente dovrebbe essere applicata alle utenze del Servizio Idrico Integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico, sul solo servizio di Acquedotto nella misura di 0,005 €/mc.;

Rilevato che la prima componente viene già applicata da tutti i Comuni valdostani e riversata all'Autorità, mentre la seconda componente non è stata applicata in quanto l'Assessorato territorio ed ambiente della Regione Valle d'Aosta, con lettera prot. n. 1037/TA del 2 febbraio 2017, ha comunicato agli enti valdostani di non considerare nel calcolo della tariffa del Servizio Idrico tale componente in quanto non applicabile sul territorio valdostano;

Dato atto che la non applicabilità della terza componente e della seconda è stata ribadita dal Dipartimento regionale Territorio e ambiente con nota protocollo 2573 del 13 aprile 2018;

Dato atto che con l'art. 5 della legge regionale 24 aprile 2019 n. 5 “*Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni*”, la Regione Valle d'Aosta è intervenuta istituendo due componenti tariffarie (la prima “aggiuntiva” per la promozione della qualità dei servizi, la seconda “perequativa” per l'erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due fondi, per la promozione della qualità dei servizi e per l'erogazione del bonuse che nella stessa legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo relativo all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia;

Dato atto che nella suddetta legge regionale è stabilito che entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa, ma rilevato che ad oggi la Giunta regionale non ha ancora deliberato in tal senso;

Constatato, infine, che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare illegittimo e, conseguentemente, di annullare l'art. 5 della l.r. n. 5/2019;

Ritenuto pertanto necessario determinare le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2020 dando atto che alle stesse saranno aggiunte, in sede di loro applicazione, la componente tariffaria UI1 e le componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa che saranno definite con deliberazione della Giunta regionale ovvero le eventuali componenti UI2 e UI3 (qualora ne venisse confermata l'applicazione in Valle d'Aosta);

T.O.S.A.P.:

Richiamato il vigente *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28.02.1996;

Dato atto che ai sensi del disposto di cui ai commi 14 e 20 dell'art. 31 della Legge 448/1998, in assenza di apposito atto che abolisca e/o sostituisca la TOSAP con un canone, questa continua ad essere applicata, mantenendo invariate le tariffe vigenti;

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 15 marzo 2013 ad oggetto: “Approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del piano generale degli impianti”;

SERVIZI CIMITERIALI:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Etroubles. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Richiamato il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 5 aprile 2004 e omologato dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 19.03.2019, recante ad oggetto: “*Determinazioni delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2019*” e ritenuto di riportare le medesime nel presente provvedimento a mero titolo di coordinamento della disciplina tariffaria dei servizi cimiteriali;

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Preso atto che nell’anno scolastico 2007/2008 è stata introdotta la seguente tariffa per il servizio di trasporto scolastico:

- € 90,00 per il 1° figlio
- riduzione del 50%, pari a € 45,00, per il 2° figlio
- riduzione del 70% per ogni figlio oltre al 2° e pari a € 27,00;

Dato atto che con propria deliberazione n. 3 del 19.03.2019 si era stabilito di mantenere invariata detta tariffa, oltretutto per l’anno scolastico 2018/2019, anche per l’anno scolastico 2019/2020 periodo da settembre a dicembre 2019;

Richiamate le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 30 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 25 del 28 novembre 2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 32 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses per la gestione in forma associata dei servizi scolastici;

Dato atto che il Comune svolge il servizio di Trasporto scolastico sul territorio richiedendo una contribuzione alle famiglie a parziale copertura dei relativi costi e che detto servizio rappresenta un prioritario interesse pubblico stante la situazione territorialmente disagiata del Comune e la dislocazione delle relative scuole primaria (nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses) e dell’infanzia (nel Comune di Etroubles) per la quale la previsione di una maggiore contribuzione potrebbe portare a fenomeni di migrazione verso la città e conseguente spopolamento del Comune stesso (Deliberazione della Corte dei conti - sezione autonomie - n. 25/SEZ.AUT/2019/QMIG);

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe anche per l’anno scolastico 2019/2020 e per l’anno 2020/2021 periodo da settembre a dicembre 2019;

Dato atto che la previsione di spesa per il servizio ammonta ad € 28.870,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad € 1.500,00 così a determinare un tasso di copertura del servizio pari circa al 5,20%;

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Dato atto che nel corso dell’anno 2014 era stato approvato un nuovo “Accordo per la gestione delle scuole primarie e dell’infanzia, del servizio di refezione scolastica e del trasporto alunni” tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses e rilevato che, sulla base di tale accordo, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015 il servizio di fornitura dei pasti per la scuola dell’infanzia nel Comune di Etroubles viene garantito dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, che si occupa della preparazione dei pasti e di introitare le relative tariffe;

Richiamate le deliberazioni dei Consigli comunali di Etroubles n. 30 del 29 novembre 2016, di Saint-Oyen n. 25 del 28 novembre 2016 e di Saint-Rhémy-en-Bosses n. 32 del 30 novembre 2016, con le quali veniva approvata la convenzione tra i Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses per la gestione in forma associata dei servizi scolastici;

Rilevato, pertanto, che il Comune di Etroubles non deve più provvedere a fissare la tariffa per tale servizio, né determinarne il tasso di copertura;

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Richiamato l’articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, che prevede che a decorrere dall’anno 2013 i Comuni valdostani possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 14 marzo 2013, con la quale è stata istituita sul territorio comunale, a decorrere dal 1° aprile 2013, l’imposta di soggiorno ed è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno”;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 14 aprile 2014, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno” con efficacia dal 1° maggio 2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 30 settembre 2014, con la quale è stato modificato il “Regolamento per l’attuazione dell’imposta di soggiorno”;

Dato atto che è iscritto all'ordine del giorno dell'odierno consiglio comunale apposito punto per l'approvazione di un nuovo regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno, volto ad uniformarne il contenuto a livello di Unité per semplificare la gestione del tributo da parte del servizio associato entrate;

Ritenuto di confermare le tariffe già applicate nell'anno 2019;

ALTRO

Ritenuto altresì di apportare alcune lievi correzioni alle tariffe dei diritti di segreteria, relativamente agli atti rilasciati dall'ufficio tecnico comunale e i diritti di segreteria del servizio anagrafe, al fine di allineare tali diritti a livello di ambito territoriale ottimale costituito dai Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses, necessario a seguito dell'attivazione degli uffici associati;

Ritenuto confermare le tariffe e i diritti di segreteria per il rilascio della nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) come da Circolari del Ministero dell'Interno n. 11/2016 e 8/2017, già fissate con propria deliberazione n. 3 del 19.03.2019;

Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 09.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinato l'ammontare del diritto fisso previsto dall'art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132 da esigere da parte dei comuni all'atto della dichiarazione relativa dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile nell'importo dell'imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art. 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 23.10.1972, attualmente pari ad € 16,00;

Dato atto che le entrate tariffarie dovrebbero garantire un gettito complessivo almeno pari a quello dell'anno precedente e verificata la compatibilità delle stesse con le previsioni di cui al bilancio di previsione 2020/2022 in esame nell'odierna seduta del Consiglio comunale;

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

Procedutosi alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 7

Astenuti: ----

Votanti: 7

Favorevoli: 7

Contrari: ----

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2020 le aliquote di tributi e tariffe dei servizi comunali nelle misure e negli importi indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante;
- 2) di rinviare, alla luce delle disposizioni richiamate in premessa, ogni determinazione in merito all'**Imposta Municipale Unica (IMU)** a successivo provvedimento, dando atto che il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 è stato predisposto ipotizzando l'invarianza delle relative entrate rispetto quelle storiche degli anni precedenti;
- 3) di rinviare - alla luce delle disposizioni richiamate in premessa nonché in attesa di ricevere dall'Unité del communes valdôtaines Grand-Combin (in qualità di Autorità di sub-ATO) il Piano Finanziario per l'anno 2020 per la gestione dei rifiuti e le relative tariffe - ogni determinazione in merito alla **Tassa sui Rifiuti (TARI)** a successivo provvedimento, dando atto che il bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 è stato predisposto, in rispondenza alle vigenti normative, ipotizzando la totale copertura dei costi imputati al servizio medesimo;
- 4) di dare atto che le tariffe relative al **servizio idrico integrato** per l'anno 2020 sono state determinate tenuto conto sia dei dati di competenza dell'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in qualità di Autorità di Sub-Ato territorialmente competente, sia in base alle risultanze contabili contenute nel prospetto allegato al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante e che sono state definite secondo i criteri di calcolo fissati dalla DGR n. 4149/2005;
- 5) di dare atto che le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2020 così come approvate verranno modificate, in sede di loro applicazione, aggiungendo alle stesse la componente tariffaria UI1 e le componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa che saranno definite con deliberazione della Giunta regionale ovvero le eventuali componenti UI2 e UI3 (qualora ne venisse confermata l'applicazione in Valle d'Aosta);

- 6) di dare atto, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2020, in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2020/2022, sono pari a:
 - a) servizio mensa: avendo approvato apposito accordo per cui il servizio viene garantito dal Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, che si occupa della preparazione dei pasti e di introitare le relative tariffe il Comune di Etroubles non deve più provvedere a fissare la tariffa per tale servizio, né determinarne il tasso di copertura;
 - b) trasporto scolastico: 5,20%;
- 7) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 4149/2005 al Consorzio B.I.M., soggetto regionale preposto alla verifica del metodo tariffario del servizio idrico integrato e all'Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in qualità di Autorità di Sub-ATO;
- 9) di dare mandato all'ufficio finanziario affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi regolamenti vigenti in materia di tributi comunali sul sito del Ministero delle Finanze in rispondenza delle citate disposizioni di cui al D.L. 34/2019 e alla Circolare n. 2/DF in data 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamate in premessa;
- 10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Associato Entrate (SAE) dell'Unité des Communes valdôtaines Grand Combin per gli adempimenti di competenza;
- 11) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALCHERA MARCO
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
Dott.ssa Marie Françoise Quinson
(Firmato digitalmente)

Dott.ssa Marie Françoise Quinson